

LEGGE DI BILANCIO 2021

La nuova Legge di Bilancio per il 2021 (n. 178 del 30/12/2020) contiene disposizioni mirate ad intervenire sui diversi pilastri tra i quali crescita e investimenti, liquidità e ricapitalizzazione delle imprese, lavoro, famiglie e politiche sociali, trasporti e ambienti.

Vediamo qui di seguito le caratteristiche delle nuove misure introdotte e collegate al prodotto leasing.

AGEVOLAZIONE NUOVA SABATINI (art. 1, commi 95 e 96)

La novità introdotta con la Legge di Bilancio 2021 è riferita all'erogazione del contributo che, diversamente dal passato, viene ora erogata in un'unica soluzione per qualsiasi tipo di investimento, anche in leasing, per tutte le domande presentate dall'1/1/2021.

Inoltre per l'anno 2021 viene rifinanziata per 370 milioni di euro.

Ricordiamo le caratteristiche dell'agevolazione:

- applicabile per investimenti da un minimo di 20.000,00 euro ad un massimo di 4 milioni di euro per beni nuovi di fabbrica (macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo) e tecnologie digitali;
- per finanziamenti con durata massima di 5 anni;
- copertura fino all'80% degli investimenti;
- è destinata solo ed esclusivamente alle micro, piccole e medie imprese che operano sul territorio italiano non sottoposte a procedure concorsuali, che non si trovano in difficoltà economiche, non appartengono al settore finanziario e assicurativo e non svolgono attività connesse all'esportazione;
- il contributo si traduce in un conto interessi di 2,75% per investimenti ordinari e di 3,575% per investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (c.d. investimenti "Impresa 4.0") su un piano convenzionale di ammortamento con rate semestrali costanti e della durata di 5 anni su un importo corrispondente al finanziamento.
- non sono ammesse spese relative a terreni, fabbricati, beni usati o rigenerati, immobilizzazioni in corso, componenti o parti di macchinari che non soddisfano i requisiti della Legge;
- è considerata un aiuto di Stato ed è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, alle condizioni stabilite dalla Normativa UE, incluse quelle concesse a titolo di "de minimis".

La precedente Legge di Bilancio aveva inoltre previsto una maggiorazione del 100% per gli investimenti Industria 4.0 realizzati dalle micro, piccole e medie imprese ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Si precisa che non c'è alcuna correlazione tra il tasso applicato dalla società di leasing all'operazione di locazione finanziaria e il contributo concesso dal MISE.

PROROGA DEL CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO (art. 1, commi 171 e 172)

Prorogato sino al 31/12/2022 il credito di imposta per beni strumentali nuovi, acquistati anche in locazione finanziaria, destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno.

Le aliquote sono diversificate in base a dimensioni aziendali e ambito territoriale nel rispetto della Carta degli Aiuti a finalità regionale 2014-2020.

In Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna:

- massimo 45% per le piccole imprese (meno di 50 dipendenti e fatturato \leq 10mlns)
- massimo 35% per le medie imprese (meno di 250 dipendenti e fatturato \leq 50mlns)
- massimo 25% per le grandi imprese

In Molise e Abruzzo:

- massimo 30% per le piccole imprese (meno di 50 dipendenti e fatturato ≤ 10mlns)
- massimo 20% per le medie imprese (meno di 250 dipendenti e fatturato ≤ 50mlns)
- massimo 10% per le grandi imprese

Limiti di investimento agevolabile per ciascun investimento

- 3 milioni di euro per le piccole imprese
- 10 milioni di euro per le medie imprese
- 15 milioni di euro per le grandi imprese

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014.

Il credito di imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti de minimis.

E' utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo di imposta di effettuazione dell'investimento.

In caso di investimento attraverso la locazione finanziaria, come costo del bene deve intendersi quello sostenuto dalla società di leasing per l'acquisto dello stesso bene, spese di manutenzione escluse.

Poiché è subordinato al rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651 del 2014) e in particolare della norma (articolo 14) che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti (comma 107), in caso di locazione finanziaria, l'impresa beneficiaria del credito d'imposta (utilizzatore) deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

La revoca dell'agevolazione con la rideterminazione del credito è prevista nei seguenti casi: - i beni non entrino in funzione entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro acquisizione ovvero ultimazione; - i beni siano dismessi, ceduti a terzi ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive ubicate in Regioni diverse da quelle che danno diritto all'agevolazione; - in caso di locazione finanziaria, non venga esercitato il riscatto del bene da parte dell'impresa utilizzatrice.

RIFINANZIAMENTO FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (art. 1, commi da 244 a 247)

Con le nuove disposizioni viene previsto:

- la proroga sino al 30 giugno 2021 delle disposizioni straordinarie in materia di garanzie erogate dal Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 1 D.L. 23/2020 convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40;
- la concessione delle garanzie anche in favore delle Mid-Cap (imprese con numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499) sino al 28 febbraio 2021;
- l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di 500 milioni per l'anno 2022, di 1.000 milioni per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni per l'anno 2026.

FONDO A FAVORE DELLE IMPRESE DI TRASPORTO PASSEGGERI MEDIANTE AUTOBUS NON SOGGETTI A OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO (art. 1, commi 649 e 650)

La manovra di Bilancio ha previsto una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore delle imprese di trasporto passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico per mitigare, in parte, anche i danni subiti a seguito della pandemia Covid-19. In particolare, la dotazione del 2021 è destinata al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing con scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, riguardanti gli acquisti, anche in locazione finanziaria, effettuati dall'1 gennaio 2018, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 (destinati al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 ton.) e M3 (destinati al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 ton.)

Criteri e modalità per l'erogazione delle risorse verranno definiti con successivi decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

RIMODULAZIONE ECO BONUS (art. 1, commi 652, 654, 655, 657)

Fermo restando quanto previsto all'art. 1, comma 1031 della Legge 145/2018 (ecobonus per l'acquisto di veicoli elettrici ed ibridi, con cui è cumulabile), viene riconosciuto alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia un **veicolo nuovo di fabbrica**, anche in locazione finanziaria, dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021:

- un **contributo di euro 2.000,00** per un solo veicolo **con contestuale rottamazione** di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima dell'1 gennaio 2011, qualora il **numero di grammi (g)** di anidride carbonica (CO₂), emessi per chilometro (km), **sia compreso tra 0 e 60** e il venditore applichi uno **sconto almeno pari a euro 2.000,00**.

Il contributo viene riconosciuto per i **veicoli di categoria M1** (progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), nuovi di fabbrica, omologati in una **classe non inferiore ad Euro 6**, di ultima generazione con un **prezzo**, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, **inferiore a euro 50.000,00 al netto dell'Iva**.

- un **contributo di euro 1.000,00** per un solo veicolo, **in assenza di rottamazione**, qualora il **numero di grammi (g)** di anidride carbonica (CO₂), emessi per chilometro (km), **sia compreso tra 0 e 60** e il venditore applichi uno **sconto almeno pari a euro 1.000,00**.

Il contributo viene riconosciuto per i **veicoli di categoria M1** (progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), nuovi di fabbrica, omologati in una **classe non inferiore ad Euro 6**, di ultima generazione con un **prezzo**, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, **inferiore a euro 50.000,00 al netto dell'Iva**.

- un **contributo di euro 1.500,00** per un solo veicolo **con contestuale rottamazione** di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima dell'1 gennaio 2011, qualora il **numero di grammi (g)** di anidride carbonica (CO₂), emessi per chilometro (km), **sia compreso tra 61 e 135** e il venditore applichi uno **sconto almeno pari a euro 2.000,00**.

Il contributo viene riconosciuto per i **veicoli di categoria M1** (progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), nuovi di fabbrica, omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, di ultima generazione con un **prezzo**, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, **inferiore a euro 40.000,00 al netto dell'Iva**.

- un **contributo differenziato** (minimo euro 800,00 massimo euro 8.000,00) in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4/IV per **veicoli commerciali di categoria N1** (progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.) o **autoveicoli speciali di categoria M1** (muniti permanentemente di speciali attrezzature e adibiti prevalentemente al trasporto proprio; su tali veicoli possono essere trasportati il personale ed i materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature nonché persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature).

In caso di acquisto con rottamazione, il veicolo consegnato deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo (in caso di locazione finanziaria, al soggetto utilizzatore) o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto dello stesso veicolo e nell'atto di compravendita dovrà essere dichiarato che è destinato alla rottamazione e andranno riportate le misure dello sconto applicato e il contributo statale.

Il contributo è corrisposto mediante compensazione con il prezzo di acquisto dal venditore all'acquirente.

In caso di locazione finanziaria, la società di leasing finanzia all'utilizzatore un importo al netto del contributo.

MISURE IN MATERIA DI REGIME FISCALE DELLA NAUTICA DA DIPORTO E DELLE NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE IN ALTO MARE (art. 1, commi 708-712)

In ambito nautico sono state introdotte integrazioni alla disciplina fiscale che si riflettono anche nel settore leasing.

Per quanto attiene alla Nautica Commerciale con il comma 708 è stata inserita la definizione di nave adibita alla navigazione in alto mare, ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 8-bis del D.P.R. 633/1972: quella che ha

effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo che effettua nell'anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70%.

I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta, devono rilasciare una dichiarazione nella quale attestare la navigazione in alto mare redatta in conformità al modello approvato con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e da trasmettere telematicamente alla stessa AdE che rilascerà una ricevuta telematica completa di protocollo di ricezione.

Lo stesso protocollo andrà inserito nelle fatture emesse. A conclusione dell'anno solare, i soggetti dichiaranti verificheranno la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare.

Sono previste sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle condizioni previste dalla nuova normativa (comma 709).

Anche per la Nautica da diporto è stata introdotta la dichiarazione riferita all'effettivo utilizzo nel territorio dell'UE ai fini dell'IVA dovuta ai sensi dell'art. 7-sexies comma 1, lettera e-bis) del D.P.R. 633/1972.

Ricordiamo che altre novità sempre legate al regime fiscale e introdotte con il Provvedimento Direttoriale n. 341339 del 29/10/2020 dall'Agenzia delle Entrate, sono già presenti sul nostro sito www.bperleasing.it all'interno delle FAQ (Leasing nautico da diporto per privati e Leasing nautico per attività commerciale).

CREDITO DI IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI (art. 1, commi da 1051 a 1067)

Per rafforzare il Programma di Transizione 4.0, viene estesa sino al 31/12/2022 la disciplina del Credito di Imposta e anticipata la sua decorrenza al 16/11/2020.

Beni agevolabili non appartenenti al Piano Nazionale Impresa 4.0 (Industria 4.0)

Beni materiali strumentali nuovi **non ricompresi** nell'Allegato A previsto nella Legge di Bilancio 2017 n. 232 dell'11/12/2016.

Sono agevolabili anche gli autoveicoli individuati dall'articolo 54, comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) non espressamente richiamati dall'art. 164, comma 1 del TUIR quali: autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati e mezzi d'opera.

Ambito temporale 1)

16/11/2020 – 31/12/2021 ovvero entro il 30/06/2022, a condizione che entro la data del 31/12/2021 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione ovvero, nel caso di acquisto tramite lo strumento del leasing, sia stato sottoscritto il relativo contratto e versato il 20% a titolo di macrocanone alla società di leasing.

Agevolazione 1)

10% del costo per investimenti fino a 2 milioni di euro aumentata a 15% in caso di investimenti in beni strumentali nuovi destinati all'organizzazione del lavoro agile.

Per investimenti effettuati tramite locazione finanziaria (leasing), si assume il costo sostenuto dalla società di leasing per l'acquisto dei beni.

Ambito temporale 2)

01/01/2022 – 31/12/2022 ovvero entro il 30/06/2023, a condizione che entro la data del 31/12/2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione ovvero, nel caso di acquisto tramite lo strumento del leasing, sia stato sottoscritto il relativo contratto e versato il 20% a titolo di macrocanone alla società di leasing.

Agevolazione 2)

6% del costo per investimenti fino a 2 milioni di euro aumentata a 15% in caso di investimenti in beni strumentali nuovi destinati all'organizzazione del lavoro agile.

Per investimenti effettuati tramite locazione finanziaria (leasing), si assume il costo sostenuto dalla società di leasing per l'acquisto dei beni.

Beni agevolabili appartenenti al Piano Nazionale Impresa 4.0 (Industria 4.0)

Beni materiali strumentali nuovi **ricompresi** nell'Allegato A previsto nella Legge di Bilancio 2017 n. 232 dell'11/12/2016 (es. beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati, dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'interconnessione e il controllo automatico dei processi).

Ambito temporale 1)

16/11/2020 – 31/12/2021 ovvero entro il 30/06/2022, a condizione che entro la data del 31/12/2021 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione ovvero, nel caso di acquisto tramite lo strumento del leasing, sia stato sottoscritto il relativo contratto e versato il 20% a titolo di macrocanone alla società di leasing.

Agevolazione 1)

- 50% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 30% del costo per investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e sino a 10 milioni di euro
- 10% del costo per investimenti superiori a 10 milioni di euro e sino al limite massimo di 20 milioni di euro.

Per investimenti effettuati tramite locazione finanziaria (leasing), si assume il costo sostenuto dalla società di leasing per l'acquisto dei beni.

Ambito temporale 2)

01/01/2022 – 31/12/2022 ovvero entro il 30/06/2023, a condizione che entro la data del 31/12/2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione ovvero, nel caso di acquisto tramite lo strumento del leasing, sia stato sottoscritto il relativo contratto e versato il 20% a titolo di macrocanone alla società di leasing.

Agevolazione 2)

- 40% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 20% del costo per investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e sino a 10 milioni di euro
- 10% del costo per investimenti superiori a 10 milioni di euro e sino al limite massimo di 20 milioni di euro.

Per investimenti effettuati tramite locazione finanziaria (leasing), si assume il costo sostenuto dalla società di leasing per l'acquisto dei beni.

Soggetti beneficiari

Imprese residenti nel territorio dello Stato Italiano, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Per investimenti di beni **non appartenenti** al Piano Nazionale Impresa 4.0 (Industria 4.0) il credito di imposta **si applica** con le stesse condizioni e gli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni (**titolari di reddito da lavoro autonomo.**)

La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Soggetti esclusi

Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (art. 9 c. 2 D.Lgs. 8/1/2001 n. 231)

Beni esclusi

Beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; fabbricati e costruzioni; beni indicati nella tabella di cui all'allegato 3 della Legge 28/12/2015 n. 208 (condutture, condotte, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aerei); mezzi di trasporto a motore di cui all'art. 164, comma 1, del TUIR di cui al DPR 22/12/1986 N. 917 (aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli) destinati sia a essere utilizzati esclusivamente nell'attività di impresa (es. le autovetture delle società attive nel noleggio a breve e a lungo termine) sia usati con finalità non esclusivamente imprenditoriale (es. mezzi adibiti a uso pubblico), beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Utilizzo del credito di imposta

Esclusivamente in compensazione "orizzontale" con il modello F24 (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 09/07/2017 n. 241) in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni (per il credito di imposta su beni strumentali materiali generici) o di interconnessione (per il credito di imposta su beni strumentali materiali Industria 4.0).

Per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro che effettuato **investimenti in beni materiali non appartenenti** al Piano Nazionale Impresa 4.0 (Industria 4.0) dal 16/11/2020 al 31/12/2021 il credito di imposta è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

Cumulabilità

Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo non superi il costo sostenuto.

Non concorre inoltre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109, comma 5 TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986)

Cessione a titolo oneroso o spostamento all'estero dei beni agevolati

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione, i beni sono ceduti a titolo oneroso o trasferiti all'estero, il credito di imposta è conseguentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito di imposta già utilizzato in compensazione deve essere riversato entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo di imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Solo per beni agevolabili appartenenti al Piano Nazionale Impresa 4.0 (Industria 4.0), in materia di investimenti sostitutivi cioè in caso sia necessario sostituire i beni agevolati con beni più efficienti, è previsto il mantenimento del beneficio per le residue quote purché, nello stesso periodo di imposta di realizzazione dell'investimento, l'impresa i) sostituisca il bene originario con un altro bene strumentale nuovo con caratteristiche tecniche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A della Legge di Bilancio 2017 n. 232 dell'11/12/2016, ii) attesti la realizzazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

In caso di investimento sostitutivo di costo inferiore rispetto a quello del bene originario, il beneficio calcolato in origine viene ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

Controlli

I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti riguardanti l'acquisto devono contenere il riferimento alle disposizioni di legge 30/12/2020 n. 178:

"Bene agevolabile ai sensi della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021) art. 1 commi da 1054 a 1058" (commi 1054 e 1055 riferiti a beni ordinari; commi 1056, 1057 e 1058 riferiti a beni Industria 4.0)

Perizia

In relazione ai beni riferiti a Industria 4.0, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti negli Albi professionali di pertinenza o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli nell'elenco di cui all'Allegato A della Legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione (per essere definito "interconnesso" un bene deve poter scambiare informazioni, in modo aperto e sicuro, con sistemi interni ed esterni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e in campo internazionale: TCP-IP, HTTP etc. e sia identificato univocamente mediante l'utilizzo di standard riconosciuti a livello internazionale (indirizzo IP) o alla rete di fornitura).

Per i beni con costo unitario non superiore a euro 300.000,00, l'onere documentale può essere adempiuto tramite una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 attestante il possesso dei requisiti Industria 4.0.

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ALTRE ATTIVITA' INNOVATIVE PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE (art. 1, commi 1064 e ss.)

Prorogata la disciplina sino al 31/12/2022.

Il beneficio è così riconosciuto:

- attività di ricerca e sviluppo (ricerca fondamentale, industriale, di sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico così come definite rispettivamente alle lettere m), j) e q) del paragrafo 1.3 punto 15 della Comunicazione della Commissione 201/C 198/01 del 27/06/2014): in misura pari al 20% della base di calcolo nel limite massimo di 4 milioni di euro;
- attività di innovazione tecnologica "classica" (finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati): in misura pari al 10% della base di calcolo nel limite massimo di 2 milioni di euro;

- attività di design e ideazione estetica (svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile e arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari): in misura pari al 10% della base di calcolo nel limite massimo di 2 milioni di euro;
- attività destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0: in misura pari al 15% pari al 10% della base di calcolo nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Tra le spese ammissibili rientrano i canoni di locazione finanziaria.

Anche in questo caso il credito di imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 09/07/2017 n. 241) in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione.

Aggiornato Gennaio 2021